

**19.****ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Pomeridiana di martedì 23 novembre 2010****Interpellanze oggetti:****377** (22)**385** (24)**Progetto di legge oggetto:****336** (6)

(emendamenti)

**Deliberazioni oggetti:****689** (26)**663** (27)**Ordine del giorno oggetto:****689/1** (11)**Risoluzioni oggetti:****758** (105)**726** (95)**297** (50)**Interpellanze****OGGETTO 377 - Interpellanza del consigliere Pollastri circa le sedi distaccate della Regione Emilia-Romagna (22)**

«Il consigliere Andrea Pollastri del gruppo Popolo della Libertà  
premessò che:

- nell'ambito di una complessiva politica di riduzione dei costi e di razionalizzazione delle spese, diverse Regioni stanno valutando la possibilità di chiudere sedi distaccate in Italia e all'estero;

- nel mese di luglio il presidente della Regione Toscana ha deciso la chiusura di sette sedi estere ottenendo un risparmio annuo di 404 mila euro.

Considerato che:

- le funzioni attualmente in capo alle sedi distaccate potrebbero essere svolte da altri organismi, come ad esempio le Camere di Commercio.

Interroga la Giunta regionale per sapere:

- quanto sia il costo annuo di mantenimento delle sedi distaccate di Bruxelles e Roma;
- quali ne siano le funzioni, i benefici e le prospettive di sviluppo;
- se, a fronte di quanto sopra, si intenda mantenerle;
- se si intenda riferire all'Assemblea legislativa i dati relativi al funzionamento, gli orientamenti e la decisione circa il mantenimento di questi uffici;
- se il presidente Errani, in qualità di presidente della Conferenza Stato-Regioni, intenda adoperarsi per concretizzare l'invito del ministro dell'Economia Giulio Tremonti per la realizzazione di un'unica sede delle venti Regioni italiane presso l'Unione Europea.»

**OGGETTO 385 - Interpellanza del consigliere Bartolini circa un centro culturale islamico sito nel Comune di Gatteo (FC) (24)**

«Il sottoscritto consigliere,

venuto a conoscenza della presenza nella provincia di Forlì-Cesena di un ennesimo presunto centro culturale islamico individuato in una casa colonica nel comune di Gatteo (FC) addirittura propagandato in diversi siti internet islamici in maniera alquanto ambigua come centro culturale islamico/moschea;

considerato quindi che, al fine di garantire la maggior sicurezza possibile per i cittadini tutti ed in particolare per quelli del Paese ospitante, necessitano maggiori controlli sull'attività delle scuole coraniche e sulle moschee nel nostro territorio regionale;

richiamata la rituale situazione che vede la presenza di queste associazioni culturali di matrice islamica che, presentando domande per la realizzazione di centri culturali islamici, di fatto chiedono, ed in alcuni casi ottengono, la possibilità di aprire delle vere e proprie moschee senza dichiararle come luoghi dedicati al culto;

evidenziato che tale situazione porta alla conseguente concentrazione di musulmani in zone spesso sprovviste di infrastrutture adeguate come nel caso in oggetto del casolare rurale di Gatteo;

evidenziato inoltre l'alto livello di preoccupazione dei cittadini italiani preoccupati della propria sicurezza che rende assolutamente necessario vigilare al fine di garantire sulla legittimità delle attività svolte all'interno di questo ennesimo presunto centro culturale islamico di fatto una vera e propria moschea camuffata;

evidenziato che se non si pretende il rispetto delle regole non si aiuta certamente l'integrazione dei tanti extracomunitari islamici che vivono nel nostro Paese dato che, così facendo, non si trasmette loro il messaggio chiaro che chi vive in Italia deve prioritariamente rispettare le leggi italiane e non solo quelle imposte dalla propria religione;

rilevato inoltre che negli ultimi anni, proprio in Romagna, alcuni luoghi di aggregazione islamica sono stati oggetto di indagini che portarono all'arresto di terroristi islamici proprio creando sconcerto, rabbia e preoccupazione tra gli italiani;

ritenuto che, alla luce della palese concentrazione di masse presso il suddetto fabbricato rurale, tale situazione sta creando notevole disagio e apprensione nei cittadini italiani residenti nella zona interessata;

interpella

la Giunta per sapere:

- se, al fine di evitare che vi siano delle disparità di trattamento tra italiani ed extracomunitari con il rischio di una sorta di razzismo al contrario, non ritenga necessario verificare se questo ennesimo presunto centro culturale di Gatteo (FC) che registra particolari concentrazioni di persone, soprattutto in questo periodo, disponga di tutte le autorizzazioni necessarie relative alle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza rilasciate dalle autorità competenti (Vigili del fuoco, Ufficio igiene ASL, forze dell'ordine) al pari di quanto richiesto per qualsiasi altra analoga attività promossa da italiani che notoriamente sono costretti a fare i conti con una vera e propria giungla normativa per aprire ogni qualsiasi attività soprattutto in condizioni che prevedono l'alta concentrazione di persone;

- se non ritenga quindi necessario disporre all'Ausl competente di Cesena una verifica durante le frequenti concentrazioni di masse che si registrano in questo casolare di campagna in comune di Gatteo (FC), al fine di verificare se vengono in questo modo rispettate le normative igienico sanitarie in vigore al pari di quanto richiesto agli italiani;

- se non ritiene non più rinviabile un intervento normativo che differenzi chiaramente i centri culturali dai luoghi di culto visto che, di fatto, questi centri vengono così definiti solo per aggirare le leggi previste per la realizzazione di moschee;

- se, al fine di garantire ai cittadini italiani la massima sicurezza, non si ritenga opportuno richiedere alle autorità competenti, l'impiego delle forze dell'ordine per monitoraggio continui e intensificazione dei controlli anche nel presunto centro culturale di Gatteo (FC), affinché vi sia la certezza per i cittadini del Paese ospitante, che in questi luoghi, oltre alla preghiera non si predichi l'odio contro l'occidente ed in particolare contro i cristiani ospitanti;

- se, per garantire un miglior controllo di questi luoghi di aggregazione, non ritenga opportuno intervenire a livello normativo affinché i sermoni tenuti nelle moschee dell'Emilia-Romagna si tengano in lingua italiana, evitando il rischio dell'affermazione di un'identità islamica separata e conflittuale e garantendo alle forze dell'ordine di poter meglio monitorare e vigilare questi luoghi potenzialmente a rischio.»

### **Progetto di legge**

#### **OGGETTO 336**

**Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: «Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata» (6)**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.

3. La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 2**

##### *Interventi di promozione regionale*

1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:

a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;

b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;

c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;

d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università;

e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;

h) promuovere la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

#### Art. 3

##### *Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile*

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).

2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:

a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.

#### Art. 4

##### *Semplificazione e dematerializzazione*

1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:

a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli operatori economici;

b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

19ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

c) definisce, in accordo con gli Uffici territoriali del Governo, le modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;

d) individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell'ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale;

e) individua, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia ed in accordo con le stazioni appaltanti interessate di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le modalità di dematerializzazione delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

#### Art. 5

##### *Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni*

1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 2 del 2009, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.

5. La Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### CAPO II

##### **SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI A COMMITTENZA PUBBLICA**

#### Art. 6

##### *Controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici*

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e

19ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati.

2. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:

a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi dell'articolo 13 della presente legge;

d) acquisisce le informazioni ed i dati relativi agli investimenti pubblici al fine di consentire la massima trasparenza sulla spesa pubblica;

e) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge.

3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;

c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;

d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;

e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;

f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

h) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 8;

i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale.

## Art. 7

*Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici*

1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

## Art. 8

*Elenco regionale dei prezzi*

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

3. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

## Art. 9

*Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro*

1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

#### Art. 10

##### *Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("Small business act per l'Europa") agli interventi finanziati con il concorso della Regione*

1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in applicazione del principio di massima partecipazione della piccola impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("*Small business act per l'Europa*"), ad adottare i criteri di organizzazione di cui al presente articolo.

2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.

3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.

4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.

### CAPO III

#### **SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PRIVATA**

#### Art. 11

##### *Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata*

1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:

a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.



## Art. 12

*Efficacia del permesso di costruire*

1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizione contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.

## Art. 13

*Misure premialità*

1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile.

2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità di cui all'articolo 12 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi.

3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo 12.

4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

## Art. 14

*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione

e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all'articolo 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI**

##### **Art. 15**

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

##### **Art. 16**

##### *Abrogazione di norme*

1. L'articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici) della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.

#### **Emendamenti all'oggetto 336**

Emendamento 1, a firma dei consiglieri Barbati, Alessandrini, Donini e Naldi:

«All'art. 6, la rubrica dell'articolo è così modificata:

"Controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto e degli investimenti pubblici".»

Emendamento 2, a firma dei consiglieri Barbati, Alessandrini, Donini e Naldi:

«All'art. 6, comma 2, aggiungere la seguente lett. c bis):

"c bis). promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato;"»

Emendamento 3, a firma dei consiglieri Barbati, Alessandrini, Donini e Naldi:

«L'art. 6, comma 2, la lett. d) è sostituita dalla seguente:

"acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;"»

Emendamento 4, a firma dei consiglieri Barbati, Alessandrini, Donini e Naldi:

«All'art. 10, è aggiunto il comma 5:

"5. La Regione, in applicazione dei principi di cui alla comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 in merito alle "Small business act per l'Europa" promuove attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche."»

Emendamento 5, a firma del consigliere Naldi:

«Nell'art. 3 "Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile", aggiungere un nuovo comma 4 che recita:

"4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale."»

Emendamento 6, a firma del consigliere Naldi:

«Nell'art. 6 "Controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto e degli investimenti pubblici", aggiungere un nuovo comma 4 che recita:

"4. Nel rispetto dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le stazioni appaltanti di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla medesima normativa introducono nei contratti con i soggetti affidatari una penalità, commisurata all'importo del contratto, da riscuotere in caso di inosservanza delle prescrizioni di legge da parte degli stessi soggetti affidatari e dei loro subappaltatori per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto."»

Emendamento 7, a firma del consigliere Favia:

«Sostituire il Titolo del Progetto di Legge con il seguente:

"Norme per la prevenzione e contrasto della infiltrazione delle mafie e della promozione all'educazione alla legalità."»

Emendamento 8, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 1, comma 1, dopo la parola "legalità" sostituire la seguente frase:

"contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata."

Con:

"nell'ambito di una più generale strategia di contrasto alle infiltrazioni delle mafie sul tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale, adotta un sistema integrato di interventi volti a promuovere iniziative di contrasto e prevenzione dei reati di stampo mafioso e di educazione alla legalità, nonché, alla costruzione di una maggiore sensibilità della società civile verso una cultura dell'integrazione e del rispetto delle diversità."»

Emendamento 9, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 2, comma 1, aggiungere la lett. b1):

"b1) alla diffusione di una educazione alle regole, alla tutela dell'ambiente naturale, al rispetto dei beni comuni, alla mediazione dei conflitti ed, in genere, alla costruzione di una cittadinanza attiva mediante la realizzazione nelle Scuole di ogni ordine e grado, nelle Università del territorio regionale, nella formazione professionale, di azioni di sistema finalizzate all'educazione alla legalità;"»

Emendamento 10, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 2, comma 1, aggiungere la lett. i):

"i) assegnare ad una struttura regionale competenze atte a definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in accordo alle finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;"»

Emendamento 11, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 2, comma 1, aggiungere la lett. l):

"l) all'introduzione di un sistema di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'incidenza degli interventi, in materia di legalità, promossi in ambito regionale;"»

Emendamento 12, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 2, comma 1, aggiungere la lett. m):

"m) all'elaborazione di linee guida regionali volte ad uniformare e semplificare la materia degli appalti, nonché, a proporre modifiche ai bandi di gara tipo, con l'introduzione di clausole finalizzate a dare maggiori garanzie sul tema della legalità;"»

Emendamento 13, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 2, comma 1, aggiungere la lett. n):

"n) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché l'uso attento delle risorse naturali, con

19ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili, in contrasto agli abusi edilizi e all'utilizzo di discariche illegali;"»

Emendamento 14, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 2, comma 1, aggiungere la lett. o):

"o) promuovere e favorire l'uso di sistemi telematici nelle procedure relative alla realizzazione delle opere pubbliche, al fine di garantire la massima e totale trasparenza."»

Emendamento 15, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 2, aggiungere l'art. 2 bis:

"Art. 2 bis

Formazione alla legalità

1. Per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica e contribuire alla lotta contro le mafie, anche sul piano educativo e culturale, la Regione, per le finalità previste dall'articolo 2, alla lett. c), attua una programmazione triennale di interventi di sostegno, rivolti ad incentivare attività di tipo cognitivo, educative e di sperimentazione, nonché, ogni altra attività utile ad una reale conoscenza dei fenomeni malavitosi e delle sue cause e delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume, per quanto possibile anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni caratterizzate su questi temi e presenti sul territorio regionale e di favorire l'educazione alla democrazia, all'integrazione e alla non violenza.

2. Per l'attuazione della programmazione triennale degli interventi, di cui al comma precedente, l'Assessore regionale competente in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca e lavoro, è autorizzato a concedere risorse finanziarie alle Province per la erogazione di contributi sulla base di una programmazione degli interventi le cui risorse saranno rese disponibili mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e del relativo capitolo di bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

3. La Giunta regionale, successivamente alle normali procedure di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale e sentite le associazioni di settore presenti sul territorio regionale e gli organismi istituzionali competenti, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo in ordine alle modalità e ai criteri per l'ammissione delle richieste di finanziamento, l'istruttoria delle domande, la pubblicità dei soggetti ammessi a contributo, le modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi, le modalità di erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi medesimi."»

Emendamento 16, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 2 bis, aggiungere l'art. 2 ter:

"Art. 2 ter

Istituzione della "Settimana regionale della legalità della memoria  
e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"

1. La Regione al fine di promuovere la cultura della legalità su tutto il territorio regionale istituisce la "Settimana regionale della Legalità, della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" da celebrarsi ogni anno nella terza settimana del mese di marzo.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della "Settimana" determinato il finanziamento degli interventi previsti a carico del bilancio regionale."»

Emendamento 17, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 2 ter, aggiungere l'art. 2 quater:

"Art. 2 quater

Costituzione di parte civile della Regione

1. La Regione si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia afferenti il proprio territorio e per i reati connessi dei quali siano imputati i dipendenti dell'amministrazione.

2. Eventuali risarcimenti derivanti dai procedimenti di cui al comma precedente vengono destinati ad incrementare il fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui all'art. 5 comma 2."»

Emendamento 18, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 2 quater, aggiungere l'art. 2 quinquies:

"Art. 2 quinquies

Uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie

1. La Regione ai fini dell'art. 2 lett. f), nell'ambito delle proprie competenze, interviene per favorire, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro utilizzo sociale.

2. La Giunta regionale con proprio atto individua il Servizio regionale atto a gestire tale competenza, su proposta dell'Assessorato regionale, competente per materia, determinando il programma di attività e gli atti indirizzati a cui il Servizio dovrà conformare la propria azione ed istituisce un fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui al comma seguente. La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

3. Il Servizio di cui al comma precedente promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti, per consentire che i beni confiscati effettivamente siano resi fruibili, liberi da vincoli giuridici e si attiva per snellire nell'ambito delle proprie competenze le procedure che vanno dal sequestro, alla confisca, per finire alla destinazione e all'assegnazione dei beni confiscati."»

Emendamento 19, a firma del consigliere Favia:

«Nell'art. 4, aggiungere il comma 3:

"3. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Emilia-Romagna e le Amministrazioni Pubbliche della Regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonché ad enti, aziende, società, agenzie, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna compresi i concessionari di servizi pubblici regionali, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;

b) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;

c) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto;

d) le Stazioni appaltanti hanno l'obbligo di inserire, a pena di nullità degli atti, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, una clausola risolutiva con la quale questi assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari."»

Emendamento 20, a firma del consigliere Favia:

«Nell'art. 4, aggiungere il comma 4:

"La Regione, le Province ed i Comuni, nonché gli enti elencati al comma 1, perseguono l'obiettivo della trasparenza delle procedure finalizzate all'affidamento degli appalti, per tale ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel portale dei rispettivi enti, per la Regione sul portale di cui all'art. 6 comma 4, affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, inoltre dovranno essere pubblicate, con le stesse modalità, le autorizzazioni inerenti:

- movimenti terra e di materiali da cava;  
- le società che effettuano movimentazioni di rifiuti e rifiuti speciali;  
- le pratiche inerenti concessioni di deroghe per i vincoli esistenti;  
- i provvedimenti di sanzionatori per reati ambientali adottati nell'ambito del proprio territorio;  
- le società che operano movimenti terra e/o che hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologica e sito specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell'ambito del territorio di propria competenza."

Nell'art. 4 aggiungere il comma 5

"I Comuni dovranno inoltre rendere noti online sul proprio sito:

- le società pubbliche e private che conferiscono rifiuti in discariche o impianti collocati nel proprio territorio o di proprietà di società partecipate;  
- i provvedimenti di sanzionatori per reati ambientali adottati nell'ambito del proprio territorio;  
- le società che operano movimenti terra e/o che hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologia e sito specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell'ambito del territorio di propria competenza;  
- le concessioni di variazione di destinazione ad uso di aree, palazzi, impianti industriali, strutture ricettive e di culto, con indicazione anche del gestore/proprietario o del soggetto a cui viene assegnata la concessione;  
- le graduatorie per le assegnazioni di immobili comunali e delle case popolari, ivi comprese quelle costruite da privati per l'edilizia convenzionata, oltre che quelle relative agli immobili abitativi o commerciali di competenza di società pubbliche, ed ogni provvedimento adottato in "deroga" alle graduatorie, con l'indicazione della motivazione e del beneficiario;  
- le eventuali stipule di convenzioni con società private di distruzione alimenti tramite apparecchiature automatiche, di ticket ristorazione, servizi mensa, con l'indicazione delle altre offerte pervenute e rigettate e relative informazioni."»

Emendamento 21, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 5, comma 3, aggiungere la lett. e):

"e) da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni che abbiano tra i loro scopi statuari prevalenti il contrasto alla mafia."»

Emendamento 22, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 5, aggiungere l'art. 5 bis:

"Art. 5 bis

Sistema integrato sicurezza urbana

1. La Regione e le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, il sistema integrato di sicurezza urbana attraverso la creazione di un governo unitario sia delle politiche di sicurezza che delle politiche criminali, attraverso una più stretta collaborazione tra amministrazione locale, polizia municipale, polizia provinciale e autorità nazionali di controllo dell'ordine pubblico. A tal fine la Regione, anche con il concorso delle Province e dei Comuni promuove opportune forme di raccordo istituzionali, previste dalla nostra Costituzione, nella distinzione di ruoli e competenze, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, con i competenti organismi di vigilanza e controllo dell'ordine pubblico nazionali al fine di costruire collaborazioni stabili tra le polizie municipali e provinciali e le autorità nazionali di controllo dell'ordine pubblico.

2. La Giunta regionale, al fine di consentire lo scopo di cui al comma 1 definisce:

- protocolli di intesa istituzionali regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui al comma 1;  
- protocolli d'intesa con le Questure, i Comuni e le Province volte a valorizzare, costruire e rendere operativi i tavoli interforze. Tavoli che riuniscono la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e la Guardia Forestale, per analisi congiunte delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e la scelta delle risposte operative da fornire da parte di ciascun organismo istituzionale, secondo le specifiche competenze di ogni Corpo o Servizio, cercando di coniugare attività, conoscenze e metodologie investigative;  
- accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza per attuare scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati, interconnessione, a livello territoriale, delle sale

19ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali, coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

- protocolli con le associazioni di categoria per i controlli degli automezzi di trasporto merci ad opera delle Polizie Municipali;

- protocolli con le associazioni di categoria per i controlli dei cantieri edili ad opera delle Polizie Municipali;

- azioni volte a rompere il muro del silenzio quali l'istituzione di infopoint, numero verde, casella postale sulla legalità che acquisiscano dati utili alla conoscenza di eventuali fenomeni di infiltrazioni mafiose nella società anche in forma anonima per il successivo vaglio da parte delle autorità competenti;

- progetti formativi e di aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

- progetti a sostegno della legalità che vedano il coinvolgimento delle forze di Polizia Municipali e Provinciali e Guardia forestale all'interno delle scuole anche con contributi della Regione o della Comunità europea."»

Emendamento 23, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 6, aggiungere l'art. 6 bis:

"Art. 6 bis

Istituzione dell'Osservatorio della legalità

1. La Regione al fine di coordinare e razionalizzare il lavoro delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 9 comma 1, competenti in materia di raccolta dati e informazioni inerenti gli appalti pubblici, servizi e forniture e in materia di trasparenza e prevenzione di forme di illecito nella Pubblica Amministrazione istituisce l'Osservatorio regionale della legalità presso l'Assessorato competente per le politiche per la sicurezza.

2. L'Osservatorio si occupa di:

- analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni Pubbliche regionali con particolare attenzione al fenomeno dell'infiltrazione delle mafie nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale;

- compiere analisi e studi specifici sui settori degli appalti nell'edilizia e nella sanità;

- controlli sulle variazioni urbanistiche, per scongiurare che la mafia approfitti dei cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni;

- emanare linee guida per le Amministrazioni pubbliche regionali;

- l'introduzione di clausole per garantire trasparenza nelle gare d'appalto;

- una più efficace valutazione per la professionalità e affidabilità dei dipendenti regionali, anche attraverso iniziative di formazione;

- monitorare le procedure di spesa ed i tempi di pagamento;

- di raccordarsi con l'autorità giudiziaria affinché tutti i dati in possesso siano accessibili in modalità telematica all'Autorità Giudiziaria ed alle istituzioni preposti alle indagini in particolare alla Direzione Investigativa Antimafia;

- di raccordarsi con le altre Amministrazione, individuati all'art. 9 comma 1 della presente legge, affinché si mettano in rete tutti i dati relativi alle imprese per le quali vi è il divieto per Enti pubblici di avere rapporti, in quanto tale imprese, direttamente o indirettamente, hanno capitali e soci con sedi in paesi appartenenti alla cosiddetta black list, in quanto considerati paradisi fiscali;

- creare e gestire il Repository Unico regionale sulla Legalità (RURERL), contenente tutti i dati in formato digitale sugli appalti e le forniture dell'Amministrazione regionale e delle altre Amministrazioni da essa derivanti e da altre Amministrazioni Pubbliche, quali:

- stato dell'appalto;

- codice dell'appalto;

- oggetto dell'appalto;

- tipologia di intervento;

- ente appaltante;

- responsabile unico procedimento (RUP);

- progettista;

- responsabile sicurezza progettazione e direttore lavori;
  - data del verbale di consegna dei lavori e data prevista di fine lavori;
  - importo complessivo dei lavori a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza) e percentuale di ribasso di gara dell'offerta aggiudicataria;
  - elenco dei lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e incidenza percentuale della manodopera;
  - impresa appaltatrice;
  - elenco delle imprese subappaltatrici;
  - elenco delle imprese subfornitrici;
  - eventuali varianti in corso d'opera, con la relativa indicazione di variazioni di costo;
  - dati relativi ad eventuale contenzioso;
  - la lista dei fornitori della Regione e degli Enti da essa derivanti con indicazione del valore economico e della tipologia di ogni singola fornitura, con indicazione della compagine societaria storica degli stessi ed eventuali partecipazioni in altre società;
  - la lista delle offerte per ogni singola gara d'appalto o per trattative private, da quella vincitrice a tutte le altre, con indicazione della compagine societaria storica degli stessi, con Verbalì e Determinazioni di assegnazione, descrizione dei capitolati;
  - tutti gli incarichi diretti che vengono assegnati con indicazioni di tipologia e costo, non solo per le consulenze ma anche per i servizi e lavori con indicazione della compagine societaria storica degli stessi ed eventuali società o consorzi collegati;
  - tutte le indicazioni su progettisti, partner finanziarie subappalti con le rispettive indicazioni delle compagini societarie storiche;
  - la lista di tutti i contributi e finanziamenti pubblici ed agevolazioni che vengono assegnati e riconosciuti dagli Enti locali a società e associazioni di imprese o associazioni di ogni genere, con indicazione dei soci delle stesse.
3. La Giunta regionale definirà appositi accordi con le autorità competenti e gli Enti da essa derivanti affinché l'Osservatorio, nel rispetto della normativa sulla privacy, abbia la possibilità di acquisire e pubblicizzare i dati in suo possesso.
4. La Giunta regionale renderà operativo un'apposita sezione del portale regionale per dare diffusione dei dati dell'Osservatorio della legalità di cui al comma 2 del presente articolo."»

Emendamento 24, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 7, aggiungere l'art. 7 bis:

"Art. 7 bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

istituzione del conto corrente unico per gli appalti

1. Per gli appalti pubblici della Regione e delle altre Amministrazione, individuati all'art. 9 comma 1 della presente legge, di importo superiore a 100 mila euro, dalla data di pubblicazione della presente legge, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare un conto corrente unico dedicato sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale ed i compensi dei professionisti e degli studi professionali da effettuarsi esclusivamente con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. Sono soggetti al medesimo obbligo di cui al comma precedente anche i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati a lavori o forniture pubbliche.

3. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano stati condannati per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale definirà i sistemi per permettere il frazionamento e la quantificazione dei pagamenti per il personale che si occupa in generale delle attività tecniche e amministrative dell'impresa ed il personale che opera su più appalti.

5. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2."»



Emendamento 25, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 13, aggiungere l'art. 13 bis:

"Art. 13 bis

Marchio di Qualità per le imprese edili virtuose

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei Principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore di appartenenza, definisce con proprio atto l'istituzione ed il rilascio del "Marchio di Qualità" che identifica imprese virtuose, riconoscibili e trasparenti, che hanno un percorso di legalità e serva da incentivo per le imprese che vogliono emergere da un'economia sommersa e possa essere utilizzato dalle centrali appaltanti per riconoscere una premialità aggiuntiva.

2. Il Marchio di Qualità dovrà essere realizzato attraverso la collaborazione con gli enti paritetici a cui potrà essere demandata l'attività di controllo. Elemento caratterizzante di tale certificazione dovrà essere l'acquisizione di un punteggio ad incremento per il rispetto di ogni singola previsione di seguito riportata, con incremento doppio per le imprese che non ricorrono a subappalti/affidamenti o qualora vi ricorrono che si assoggettano alla comunicazione dei relativi dati per la loro pubblicazione:

- iscrizione, con posizione attiva, presso una Cassa Edile della Regione Emilia-Romagna per almeno 5 anni;
- l'impresa non sia stata mai inserita nella Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI);
- correttezza dei rapporti di lavoro subordinati;
- regolarità del personale e dei lavoratori autonomi occupati;
- regolarità nell'applicazione di norme di sicurezza;
- formazione acquisita dai lavoratori occupati;
- attivazione del sistema telematico di monitoraggio delle presenze in cantiere;
- che si assoggetta alla verifica, ad opera anche degli Enti bilaterali, tra i dati rilevati quotidianamente dal sistema telematico con le effettive presenze in cantiere;
- l'impegno a non ricorrere al subappalto o prestazioni affidate a terzi;
- accettare la pubblicazione delle comunicazioni obbligatorie relative al subappalto su una specifica sezione del sito Internet della Regione;
- si assoggetta alla comunicazione ai fini della pubblicazione i dati di eventuali sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- utilizzo di formule contrattuali che prevedono l'impegno dell'appaltatore sull'intero ciclo di realizzazione dell'opera;
- utilizzo di formule contrattuali che prevedono la clausola sociale.

La certificazione dovrà essere distinta dalla volontarietà e da un dialogo sociale più avanzato fra le parti interessate, che coinvolge il sistema paritetico in un ruolo strategico e concreto di sostegno.

3. le imprese aggiudicatrici di appalti in virtù del Marchio di Qualità non potranno subappaltare ad altre imprese sfornite di tale certificazione.»»

Emendamento 26, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 13 bis, aggiungere l'art. 13 ter:

"Art. 13 ter

Iniziative utili ad anticipare i crediti dei fornitori

1. La Regione, a dimostrazione di una particolare sensibilità per la salute finanziaria dei propri fornitori e dei fornitori delle Amministrazioni Pubbliche della Regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, per evitare esposizioni finanziarie che possono favorire infiltrazioni malavitose, attraverso lo strumento del credito proveniente da riciclaggio di denaro, promuove appositi accordi con gli istituti di credito e con aziende e società di intermediazione finanziaria, per favorire le anticipazioni dei crediti dei fornitori con sistemi volti a ridurre i costi prodotti dalle anticipazioni, rendendo obbligatoria la certificazione del debito.

2. A tal fine la Regione istituisce un fondo regionale di garanzia, la cui gestione è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio e definisce un'apposita certificazione del credito da fornitura e la relativa classificazione per dare maggiore certezza agli operatori bancari e di intermediazione finanziaria.

19ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

3. La Giunta regionale definirà con apposito atto, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la dotazione finanziaria del fondo sufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli accordi di cui al comma 1, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per gli interventi di anticipazione dei crediti dei fornitori."»

Emendamento 27, a firma del consigliere Favia:

«Nell'art. 14, aggiungere il comma 2:

"2. Gli atti di attuazione della presente Legge demandati alla Giunta regionale dovranno essere adottati, previo il parere della commissione consiliare competente, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa."»

### Deliberazioni

#### OGGETTO 689

**Delibera: «Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della l.r. n. 2/2003 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale.» (26)**

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1609 del 25 ottobre 2010, recante ad oggetto "Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della l.r. n. 2/2003 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale.";

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Politiche per la salute e politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 33841 in data 16 novembre 2010;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), allegato al testo di proposta della Giunta regionale;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1609 del 25 ottobre 2010, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

#### OGGETTO 663

**Delibera: «Approvazione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna.» (27)**

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1601 del 25 ottobre 2010, recante ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna.";

19ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 33861 in data 16 novembre 2010;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

**d e l i b e r a**

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1601 del 25 ottobre 2010, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

**Ordine del giorno**

**OGGETTO 689/1 - Ordine del giorno proposto dal consigliere Pollastri sul Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della l.r. n. 2/2003 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale. (11)**

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che:

- La propostaogg. n. 689 "Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale (D.G.R. n. 1609/10)" reca, al punto 1) lett. c) dell'Allegato, "Attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale e convegnisti che, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario";

impegna la Giunta regionale

- A contenere le spese di cui al suddetto punto 1) lett. c).»

**Risoluzioni**

**OGGETTO 758 - Risoluzione proposta dal consigliere Corradi per impegnare la Giunta a rivedere i criteri di ripartizione delle risorse del Piano sociale relativo al 2010, favorendo azioni nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza, e privilegiando erogazioni a favore dei singoli Comuni rispetto ai Distretti. (105)**

«Il sottoscritto Roberto Corradi consigliere regionale del gruppo Lega Nord Padania  
premessochè

a) In data 25 ottobre 2010, la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato il "Programma annuale 2010: Obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 2/2003 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale", che prevede la destinazione di risorse finanziarie per € 60.113.327,00.

b) Le risorse complessivamente destinate al Piano sociale e sanitario per l'anno 2010 (tra statali e regionali) sono superiori a quelle stanziati nell'anno 2009, ed in linea con quanto stanziato nel 2007.

c) Il "Piano" di cui sopra prevede, tra l'altro, la ripartizione a favore delle Province delle seguenti somme, destinate a specifici e vincolati programmi di spesa, come di seguito dettagliati:

1) € 400.400,00 alle Province per iniziative a tutela e accoglienza dell'infanzia e adolescenza (somma uguale a quella stanziata nell'anno 2009);

19ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

2) € 462.00,00 alle Province per azioni di integrazione sociale a favore di cittadini stranieri immigrati (somma uguale a quella stanziata nell'anno 2009).

d) Rispetto al precedente Piano sociale e sanitario relativo all'anno 2009, le risorse erogate a favore dei singoli Comuni vengono ridotte del 30 %, passando da € 20.720.000 ad € 14.587.487,00.

e) Rispetto al precedente Piano sociale e sanitario relativo all'anno 2009, le risorse erogate a favore del "fondo sociale locale", ossia a favore dei "piani di zona" dei Distretti Sanitari delle varie AUSL, sono aumentate del 35 %.

f) La Giunta regionale ha indicato quattro "aree di priorità" imprescindibili, a cui dovranno improntarsi le azioni di spesa dei Distretti rispetto alle risorse del "fondo sociale locale", ossia:

- infanzia e adolescenza;
- giovani;
- immigrati stranieri;
- povertà ed esclusione.

Rilevato che

g) Le risorse del "piano sociale sanitario" che la Regione destina alle Province per interventi a favore dell'infanzia e adolescenza (€ 400.400,00), sono inferiori del 15 % rispetto a quelle erogate alle stesse Province per interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati (€ 462.000,00).

h) L'aver ridotto significativamente le risorse destinate ai singoli Comuni (-30%), prediligendo la destinazione delle somme al "fondo sociale locale" gestito a livello di Distretto Sanitario (+35%), sminuisce il ruolo dei singoli Comuni (che sono i veri conoscitori delle situazioni di disagio dei cittadini), creando le condizioni affinché si verifichino si possano verificare disparità di trattamento tra i cittadini; per esempio tra coloro che risiedono nei Comuni più piccoli (...per non parlare dei cittadini dei Comuni le cui Amministrazioni hanno orientamento politico diverso da quelle che rappresentano la "maggioranza" a livello di Distretto es. in sede di Conferenza dei Sindaci).

- L'aver previsto "IMMIGRATI STRANIERI" come "area di priorità" per gli interventi dei Distretti finanziati con il "fondo sociale locale", introduce un palese principio di discriminazione a danno dei cittadini italiani bisognosi; infatti non si comprende per quale ragione sia necessaria un'apposita previsione di spesa a favore degli "immigrati stranieri" quando è già prevista l'area per la "povertà ed esclusione sociale".

Impegna la Giunta

1) A rivedere i criteri di ripartizione delle risorse del Piano sociale e sanitario relativo all'anno 2010, uniformandosi alle seguenti indicazioni:

- revocare la previsione di stanziamento di € 462.000,00 a favore delle Province per azioni a favore di cittadini stranieri, aggiungendo detta somma allo stanziamento a favore dell'infanzia ed adolescenza;

- a ripristinare a favore dei singoli Comuni la stessa quota di finanziamento prevista per l'anno 2009, privilegiando le erogazioni a favore dei singoli Comuni rispetto ai Distretti.»

**OGGETTO 726 - Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della stessa Commissione, recante: "Indirizzi sulle modifiche alla legge n. 11 del 2005 per gli aspetti di interesse regionale, con particolare riferimento al ruolo delle Assemblee legislative". (95)**

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

**Vista** la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea - Sessione comunitaria 2010", in particolare la lettera m);

**Visto** il Trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 4, par. 2, e 5 del Trattato sull'Unione europea e l'allegato Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare il suo articolo 6;

**Visto** l'articolo 117 della Costituzione;

19ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

**Vista** la legge n. 11/2005, con particolare riferimento alle disposizioni di interesse regionale;

**Vista** la legge 131/2003, in particolare gli articoli 5 e 8, comma 2;

**Vista** la legge regionale 16/2008;

**Considerato** il recente avvio parlamentare del processo di riforma della legge 11/2005, con l'adozione del testo unificato, ora in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera dei Deputati, sulla base delle proposte di legge C.2854 Buttiglione, C.2862 Stucchi, C.2888 Gozi, C.3055 Pescante, a cui si aggiunge il disegno di legge di iniziativa governativa ai fini della riforma della stessa legge 11/2005, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, dopo aver acquisito il parere dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010;

**Considerato** che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rafforza sia il ruolo parlamentare che la dimensione regionale nel processo di integrazione europea;

**Considerato** che il principio di sussidiarietà, enunciato dal Trattato sull'Unione europea tra i principi generali dell'ordinamento e definito espressamente anche in riferimento al livello regionale e locale, richiede che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini;

**Considerato** altresì che in corrispondenza delle materie di competenza regionale la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea da parte delle Regioni e Province autonome italiane rappresenta un diritto riconosciuto dall'articolo 117 della Costituzione, il cui esercizio pone le condizioni per un efficiente e puntuale adempimento degli obblighi che ricadono sul legislatore regionale nella successiva fase discendente, e che tale partecipazione contribuisce all'obiettivo di coerenza ed efficienza delle politiche, oltre che di qualità della legislazione, nell'interesse dei cittadini e dei territori;

**Considerato** che in caso di inadempimento o violazione degli obblighi europei da parte delle Regioni e Province autonome è previsto l'esercizio del potere sostitutivo statale, nonché il diritto di rivalsa qualora lo Stato sia condannato con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea al pagamento delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti o violazioni di origine regionale;

**Considerato** che la tempestiva trasmissione degli atti e delle proposte dell'Unione europea agli organi fondamentali delle Regioni e Province autonome, sia le Giunte che le Assemblee, costituisce il presupposto indispensabile per la partecipazione al processo decisionale europeo;

**Considerato** che la partecipazione regionale si svolge innanzitutto a partire dall'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo di ciascuna Assemblea legislativa nei confronti della Giunta come disciplinato dalle leggi regionali sulla procedura, e comprende altresì la possibilità di formulare osservazioni al Governo sul merito degli atti e delle proposte dell'Unione europea ai sensi della legge 11/2005, assicurando al contempo il necessario raccordo tra Giunta e Assemblea secondo le modalità e le forme previste all'interno di ciascun ordinamento regionale;

**Considerato** che alle Assemblee legislative regionali, oltre alla possibilità di inviare osservazioni al Governo, spetta anche la collaborazione con il Parlamento nazionale per il controllo del rispetto della sussidiarietà in riferimento alle proposte legislative dell'Unione, come previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

**Visto** il progetto di legge in corso di esame alla Camera dei Deputati «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» (testo unificato adottato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea come testo base nella seduta del 22 settembre 2010);

**Visto** il parere reso dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 sullo schema di disegno di legge predisposto dal Governo: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo

19ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea";

a) **Chiede** al Parlamento che in esito al processo di riforma della legge 11/2005 si continui ad assicurare la trasmissione dei progetti e degli atti dell'Unione europea da parte del Governo alle Assemblee legislative regionali, come attualmente prevede l'articolo 5, comma 1, della stessa legge 11/2005.

b) **Chiede** inoltre che alle stesse Assemblee legislative regionali si continui ad assicurare la possibilità di esprimere osservazioni sugli stessi atti ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

c) **Auspica** l'innalzamento del termine per l'invio di osservazioni al Governo da parte delle Giunte o delle Assemblee legislative regionali a 30 - 40 giorni dal ricevimento dei progetti e atti dell'Unione europea.

d) **Auspica altresì** che, in corrispondenza del suddetto termine e nell'ambito dei regolamenti parlamentari, sia individuato il termine entro il quale ciascuna Assemblea può inviare il parere sulla sussidiarietà alle Camere in riferimento alle proposte legislative dell'Unione, favorendo il coordinamento tra i termini stessi e la loro decorrenza in fase ascendente.

e) **Auspica** che il riferimento al contributo di ciascuna Assemblea legislativa delle Regioni e Province autonome al controllo della sussidiarietà da parte del Parlamento, sia inserito espressamente in apposita disposizione di legge, lasciando ai regolamenti parlamentari la disciplina della modalità con cui si attua la collaborazione.

f) **Auspica** che le Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome siano inserite tra i destinatari dell'informazione di cui al comma 1 dell'articolo 4-quater, trasmessa dal Governo, tramite il Ministro per le Politiche europee, *al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea* relativamente al controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Senato e della Camera.

g) **Auspica inoltre**, con l'occasione delle modifiche alla legge 11/2005, l'istituzione a livello nazionale di una rete tra le amministrazioni ai diversi livelli di governo, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, tramite l'individuazione di singoli punti di contatto anche presso ciascuna Regione. L'organizzazione "in rete" faciliterebbe l'efficienza della partecipazione multilivello, sia al processo decisionale europeo che all'attuazione degli obblighi conseguenti.

h) A fini di semplificazione normativa, **auspica** che le norme di procedura attualmente previste nella legge 11/2005 e agli articoli 5 e 8, comma 2, della legge 131/2003, siano riunite in un unico testo di legge.

i) **Chiede infine** al Parlamento, che sia avviata al più presto la collaborazione con le Assemblee legislative regionali per il controllo della sussidiarietà in riferimento alle proposte legislative dell'Unione europea che hanno ad oggetto materie di competenza regionale, **auspicando altresì** un avvio sperimentale di tale collaborazione al fine di individuare le modalità più efficaci.

**Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati.»

19ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

**OGGETTO 297 - Risoluzione proposta dai consiglieri Mori, Moriconi, Costi, Montani, Marani, Pariani, Meo, Monari, Zoffoli, Barbati, Pagani, Ferrari, Casadei, Mumolo, Vecchi Luciano, Naldi, Sconciaforni, Donini, Piva, Mazzotti, Bonaccini, Noè e Lombardi per invitare la Giunta a rafforzare l'impegno della Regione nel sostenere centri antiviolenza sulle donne e a mettere in campo campagne di sensibilizzazione, anche in relazione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dalle Nazioni Unite celebrata il 25 novembre. (50)**

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la violenza sulle donne rappresenta un'emergenza costante nel mondo e un fenomeno drammatico anche nel nostro Paese e nella nostra Regione;

la battaglia di civiltà per contrastare questo fenomeno è ben lontana dall'essere vinta, come dimostrano numerosi dati tra cui gli ultimi di fonte Istat (12/10/2009), da cui si evince che il 31,9% delle donne italiane ha subito violenza nel corso della vita e nella maggior parte dei casi a compierla sono i loro partner;

inoltre circa il 70% delle vittime di omicidi compiuti tra le mura domestiche sono donne e la violenza in famiglia resta la prima causa di morte violenta delle donne tra i 16 e i 44 anni.

Rilevato in particolare che

come ci riportano quotidianamente le cronache più recenti, la violenza sulle donne, portata fino alle estreme conseguenze, è un fenomeno in crescita e presente in tutti gli ambienti e strati sociali;

esso appare fondato sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, sulla appropriazione o soppressione del corpo femminile, complice una concezione possessiva e consumista della sessualità diffusa ulteriormente dai media;

questa situazione, che attiene alla garanzia di libertà e diritti fondamentali, richiede dunque un'attenzione particolare e rinnovata da parte delle Istituzioni, con iniziative capaci anche di incidere sul retroterra culturale e valoriale che la genera;

il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita con la risoluzione n. 54/134 dalle Nazioni Unite nel 1999 al fine di sensibilizzare governi, istituzioni e società civile e che costituisce un'importante occasione di riflessione attiva e di contrasto al fenomeno.

Considerato che

in Emilia-Romagna esistono 13 centri antiviolenza (di cui 11 coordinati in ambito regionale), 8 dei quali dotati di case-rifugio che ospitano donne maltrattate, nonché diversi centri di assistenza anche legale sul territorio.

Invita la Giunta regionale

- a rafforzare l'impegno della Regione nel sostenere, anche dal punto di vista finanziario, i centri antiviolenza e di assistenza, al fine di rispondere alle tante richieste di accoglienza da parte di donne che subiscono maltrattamenti o atti coercitivi, accompagnando tale impegno con una nuova campagna informativa;

19ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

23 NOVEMBRE 2010

---

- ad attivarsi sul fronte educativo e della promozione culturale, vale a dire della prevenzione rispetto alla violenza sulle donne, a cominciare da un sempre maggiore raccordo fra scuola, servizi territoriali, consultori per adolescenti e per le famiglie per intervenire direttamente nelle politiche educative volte all'uguaglianza e al rispetto delle differenze;
- a mettere in campo una articolata campagna di sensibilizzazione, con momenti di confronto promossi anche dalle istituzioni locali, che coniughi il tema della libertà delle donne e il ruolo dell'uomo e della donna nella società contemporanea, evitando che la violenza di genere rimanga un "problema delle donne", ma diventi una questione che coinvolge prioritariamente gli uomini con piena assunzione di responsabilità da parte dell'intera Comunità.»